



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 10 DEL 7/11/2006

Integrazione alla Risoluzione n. 11/97, in tema di autorizzazione all'assenza per motivi familiari o professionali.

Il Consiglio, nella seduta del 7 novembre 2006, composto come da verbale in pari data;

VISTA la Risoluzione n. 11/97, nella parte in cui prevede l'autorizzazione ad assentarsi dalle udienze per motivi familiari ovvero professionali;

OSSERVATO che il testo della Risoluzione in epigrafe ha ingenerato difficoltà applicative in ordine alla concessione delle precitate autorizzazioni;

RILEVATA l'opportunità di procedere a chiarire con maggiore dettaglio la natura dell'istituto autorizzatorio, nonché i poteri e le facoltà che da detto istituto discendono in capo a questo Consiglio di Presidenza;

esaminati gli atti ed udito il Relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti;

Considerato

il testo della Risoluzione, nella parte che qui occupa, indiscutibilmente subordina il rilascio dell'autorizzazione ad assentarsi dalle udienze, dietro domanda del magistrato interessato, al preventivo esame delle condizioni e dei presupposti in fatto dedotti dal richiedente.

In tal senso, è fuori dubbio che il Consiglio disponga di un potere discrezionale nell'autorizzare o meno le domande in discorso, in relazione ai concreti elementi rilevabili in sede di istruttoria provvedimentale; elementi che è onere del richiedente fornire all'Autorità cui è richiesta l'autorizzazione.

In buona sostanza, appare evidente che, al fine di concedere ovvero di negare l'autorizzazione è necessario che il richiedente dia contezza, se del caso allegando idonea documentazione, delle ragioni giustificatrici della richiesta. E ciò proprio al fine di consentire al Consiglio l'esercizio di quel potere discrezionale che, in questo come in altri casi, la legge gli attribuisce. Del resto, già la Risoluzione n°11/97 si muove in tal senso, posto che testualmente riporta: "L'autorizzazione ad assentarsi per tale



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

motivo (per motivi familiari e professionali, *n.d.e.*) può essere concessa, a domanda, per tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento e tutela, in quanto attinenti al benessere, allo sviluppo, all'adempimento di doveri inderogabili del cittadino-giudice tributario sia come membro di una famiglia sia come persona singola che opera nella società civile.”

Orbene, dal testo si ricava agevolmente che, in primo luogo, l'autorizzazione (istituto tipico del diritto amministrativo) “può” essere concessa ovvero negata. La sua concessione, in altri termini, non costituisce in alcun modo “atto dovuto”, bensì è collegata all'apprezzamento discrezionale delle condizioni e dei presupposti affermati o allegati dal richiedente. Invero, non sarebbe dato comprendere in qual modo una domanda possa essere riconosciuta fondata su “situazione meritevole di apprezzamento e tutela” ove non si ritenesse vigente l'onere, per il richiedente, di illustrare e se possibile documentare con sufficiente dettaglio le ragioni alla base della richiesta autorizzazione. Onere il cui contraltare è costituito dall'obbligo del Consiglio di esaminare puntualmente la domanda, e concludere il procedimento amministrativo ad essa collegato con un provvedimento che dia adeguata motivazione sia del suo accoglimento che del suo eventuale rigetto.

In secondo luogo, la medesima Risoluzione elenca, sia pur sommariamente, quali siano i citati presupposti meritevoli di apprezzamento: in linea di principio, si tratta di ragioni attinenti al “benessere, allo sviluppo, dell'adempimento di doveri inderogabili del cittadino-giudice tributario (...)”. Ed è di palmare evidenza che, per poter essere concretamente valutati, detti presupposti devono essere puntualmente rappresentati dal richiedente all'Organo decidente.

Dai motivi fin qui esposti si evince che, conclusivamente, la prevista domanda di autorizzazione all'assenza deve necessariamente contenere, per poter essere positivamente esaminata dal Consiglio, una adeguata esposizione dei motivi posti a fondamento della stessa. In difetto, la domanda dovrà essere rigettata in quanto non idonea a realizzare le condizioni cui la Legge collega il rilascio dell'autorizzazione medesima.

tutto ciò visto, osservato, rilevato e considerato

DELIBERA

di approvare il testo della Presente Risoluzione, integrativa della Risoluzione n° 11/97.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 545/92.

IL PRESIDENTE
Angelo GARGANI